



SENT./ORD. N. 72/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai magistrati

Marco PIERONI

Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere

Alessandra OLESSINA

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA-ORDINANZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23915** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

S.M., c.f. *omissis*, nata a *omissis*, il

omissis, residente in *omissis*, Via *omissis*, rappresentata e

difesa, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e

risposta, dall'Avv. Fabrizio Callà, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio

del medesimo, sito in Aosta, Piazza Narbonne n. 16, PEC

avvfabriziocalla@puntopec.it,

B.F., c.f. *omissis*, nato a *omissis*, il *omissis*,

residente in *omissis*, Corso *omissis*, rappresentato e difeso, in

forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.

Anna Berra, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio della medesima, sito

	in Magenta (MI), Via IV Giugno 41, PEC <i>anna.berra@milano.pecavvocati.it</i> .	
	Esaminati gli atti e documenti di causa;	
	Sentiti, nella pubblica udienza del 26 febbraio 2026, il Magistrato relatore	
	Cons. Alessandra Olessina, la Procura contabile nella persona del S.P.G. Ref.	
	Nicola Peretti, l'Avv. Fabrizio Callà per la convenuta S.M. e l'Avv.	
	Silvia Simonigh delegata dall'Avv. Anna Berra per il convenuto F.B.,	
	come da verbale.	
	PREMESSO IN FATTO	
	1. La Procura contabile agisce per il danno erariale originatosi in relazione a	
	vizi e difetti delle opere eseguite a seguito di un appalto di lavori effettuati per	
	la sistemazione ad area mercatale della Piazza Italia nel Comune di Volpiano.	
	Vengono chiamati in giudizio il RUP dipendente del Comune di Volpiano	
	Geom. S.M. e il Progettista nonché Direttore dei lavori Ing.	
	B.F.	
	1.1. Alla convenuta M.S. viene chiesto il risarcimento, a favore	
	del Comune di Volpiano, delle seguenti poste di danno: il danno da difetto di	
	opere (le canalette e la pavimentazione); il danno da oneri di sicurezza e tecnici;	
	il danno da minor valore dell'opera; il danno da indebita percezione di incentivi	
	tecnici ex art. 92 d.lgs. n. 163/2006, per un totale di euro 98.206,98.	
	1.2. Al convenuto F.B. viene chiesto il risarcimento, a favore del	
	Comune di Volpiano, delle seguenti poste di danno: il danno da difetto di opere	
	(le canalette e la pavimentazione); il danno da oneri di sicurezza e tecnici; il	
	danno da minor valore dell'opera; il danno da indebita percezione di compensi	
	professionali, per un totale di euro 118.589,92.	
	1.3. Nell'atto di citazione si evidenzia che l'appalto in questione risulta	
	- pag. 2 di 27 -	

	sottoposto alla disciplina del d.lgs. n. 163/2006, in quanto il bando e	
	l'aggiudicazione sono avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n.	
	50/2016.	
	Più precisamente, in citazione si espone che:	
	- i lavori furono consegnati il 14 giugno 2016 all'impresa appaltatrice B.	
	C. s.r.l., terminarono l'11 giugno 2017 e furono oggetto di una	
	variante proposta dalla D.L. e approvata con determinazione del Responsabile	
	del Servizio LL.PP. del 9 novembre 2016;	
	-il certificato di regolare esecuzione venne approvato con determinazione del	
	Responsabile del Servizio LL.PP. n. 212 dell'8 marzo 2018;	
	- nei mesi di marzo 2018 e aprile 2018 vennero effettuati dei lavori di miglioria	
	delle aree verdi affidati all'impresa C. s.r.l.;	
	- in data 7 maggio 2018, 14 giugno 2018 e 29 novembre 2018 vennero effettuati	
	degli incontri, in contraddittorio anche con il RUP e il Direttore Lavori, durante	
	i quali vennero rilevati dei difetti nell'esecuzione delle opere, che vennero	
	imputati all'esclusiva responsabilità dell'impresa appaltatrice;	
	-con determina n. 33 del 16 gennaio 2019 venne commissionata dal Comune di	
	Volpiano una perizia tecnica all'Ing. B., perizia resa in data 20 giugno	
	2019, che evidenziò l'esistenza di vizi costruttivi nella pavimentazione per	
	carenza di uno strato granulare misto a cemento che invece era stato previsto	
	nei documenti progettuali, e quantificò le spese per il ripristino;	
	- il Comune di Volpiano, con determina n. 194/2019, dichiarò non collaudabili	
	le opere; in questa fase l'impresa appaltatrice B.C. s.r.l. si difese	
	addossando la colpa all'impresa C. srl intervenuta da ultima sull'area;	
	- il Comune presentò, pertanto, ricorso al Tribunale di Ivrea per un	
	- pag. 3 di 27 -	

	procedimento di accertamento tecnico preventivo nei confronti sia di B.	
	C. s.r.l. che di C. s.r.l., la cui perizia venne resa dall'Ing.	
	F. in data 10 gennaio 2022;	
	- la perizia dell'Ing. F. individuò la responsabilità dell'impresa	
	appaltatrice B. C. s.r.l., del Progettista e Direttore dei lavori e della	
	Stazione appaltante per difetti nella pavimentazione e nelle canalette, per	
	carenza progettuale, erronea realizzazione dell'opera, sottovalutazione	
	originaria dei costi, effettuazione di una variante per sopperire ai difetti	
	originari, variante effettuata con riduzione di costi a scapito della qualità, e	
	quantificò i costi di ripristino;	
	- con citazione del 12 gennaio 2023 il Comune di Volpiano chiamò in giudizio	
	innanzi al Tribunale civile di Ivrea il soggetto Progettista Studio T.	
	E., associazione professionale composta dall'Ing. F.B.,	
	dall'Arch. A.B. e dall'Ing. F.B., quest'ultimo anche	
	Direttore dei lavori e qui convenuto, nonché l'impresa appaltatrice B.	
	C. s.r.l.	
	1.4. In questa sede la Procura contabile, sulla base della menzionata perizia resa	
	dall'Ing. F. nell'ambito della procedura di ATP, contesta:	
	- una responsabilità dell'Ing. F.B., che ha assunto il duplice	
	incarico di Progettista e Direttore dei lavori, per difetti di progettazione, di	
	stima economica dei lavori e per mancato adeguato controllo sull'esatta	
	effettuazione dei lavori relativi alle canalette e alla pavimentazione che si	
	presentano difettosi per cedimenti e lesioni;	
	- una responsabilità del RUP Geom. M.S. per aver sottoscritto il	
	verbale di verifica del progetto esecutivo con superficiale analisi dei documenti	
	- pag. 4 di 27 -	

	di progetto;	
	- per quanto riguarda la variante effettuata, la Procura contabile contesta una	
	responsabilità del Progettista e Direttore dei lavori Ing. F.B. per	
	averla proposta e una responsabilità del RUP Geom. M.S. per	
	assenza nella fase di predisposizione e approvazione della variante.	
	2. Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio con memorie.	
	2.1. La difesa del RUP Geom. M.S. ha <i>in primis</i> affermato	
	l'inopponibilità della perizia resa nell'ambito dell'ATP, non essendo stata parte	
	nella procedura di ATP e ha evidenziato la pendenza del giudizio civile di	
	merito avanti il Tribunale di Ivrea tra il Comune di Volpiano, il Progettista e	
	Direttore dei lavori e l'Impresa appaltatrice.	
	La difesa di S. ha contestato la perizia resa nella procedura di ATP,	
	evidenziando che la stessa è stata fortemente criticata anche dal CTP del	
	Comune Ing. C.	
	Con riferimento alle condotte contestate dalla Procura contabile, la difesa di	
	S. ha evidenziato, quanto alla mancata verifica del progetto: che il	
	computo metrico estimativo non rileva negli appalti a corpo e non era richiesto	
	dalla normativa applicabile all'epoca; che non vi è stata una sottostima	
	economica del progetto; che la verifica demandata al RUP attiene solo agli	
	aspetti formali procedurali dell' <i>iter</i> istruttorio, non essendo un'attività di	
	rifacimento o correzione della progettazione, che le scelte progettuali sono del	
	progettista, il quale deve rispondere anche degli errori riscontrati in ATP; che i	
	vizi delle canalette sono da ricondurre ad errori nella posa di cui è responsabile	
	l'impresa appaltatrice e anche il Direttore lavori il quale non ha controllato la	
	corretta esecuzione.	
	- pag. 5 di 27 -	

Quanto alla mancata verifica della variante, la difesa della convenuta S.

ha evidenziato che tale variante è stata approvata dall'allora Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio, poi deceduto; che il RUP non aveva competenza in merito; che comunque la variante è stata migliorativa anche dal punto di vista economico.

Quanto al minor valore dell'opera, la difesa di S. ha sostenuto che la necessità di degradare l'area mercatale a parcheggio (come avrebbe indicato l'Ing. F. nella procedura di ATP), non ha in realtà alcun fondamento, come ha evidenziato il CTP del Comune.

Quanto agli incentivi tecnici, il legale di S. ha precisato che il RUP ha fatto tutto quello che doveva e quindi ne ha diritto, evidenziando altresì la forte carenza di personale nell'ufficio.

La difesa di S. ha sollevato anche l'eccezione di prescrizione, evidenziando che l'invito a dedurre è stato notificato in data 23 agosto 2023, oltre cinque anni dal *dies a quo* che potrebbe essere individuato nella data del verbale di verifica progettuale (29 novembre 2013) oppure nella data di approvazione della variante (9 novembre 2016) oppure nella data del certificato di regolare esecuzione delle opere (8 marzo 2018) oppure nella data degli incontri effettuati per la verifica dello stato dei luoghi durante i quali vi è stata la scoperta dei vizi e difetti e a cui è seguita la contestazione all'impresa appaltatrice (7 maggio 2018 e 14 giugno 2018).

2.2. La difesa del convenuto Ing. F.B. (Progettista e Direttore dei lavori), nella propria memoria di costituzione, ha chiesto la sospensione ex art. 106 c.g.c. per pendenza della causa civile.

La difesa del convenuto B. ha altresì evidenziato che, con l'approvazione

del progetto, il Comune si è assunto specifica responsabilità. Inoltre, ha evidenziato che la CTU resa nell'ambito dell'ATP ha ricondotto i difetti della pavimentazione e delle canalette ad errori nella posa, con correlata responsabilità dell'impresa appaltatrice, e che la variante è stata appunto finalizzata a sopperire a questi difetti. Inoltre, ha contestato che il computo metrico estimativo nell'appalto a corpo non costituisce documentazione tecnica e che la situazione dei luoghi è stata peggiorata dal fatto che il Comune ha usato la piazza senza effettuare le dovute manutenzioni e con l'utilizzo di mezzi senza limite di carico.

La difesa dell'Ing. B. ha chiesto di tener conto dell'apporto dell'impresa appaltatrice, nei cui confronti ritiene ravvisabile un rapporto di servizio.

3. A seguito dell'udienza del 3 luglio 2024, con ordinanza n. 21/2024 è stata disposta una CTU sul seguente quesito: *“Descriva il C.T.U. i luoghi ed immobili oggetto di intervento e determini le cause dei vizi e difetti costruttivi delle opere, anche in relazione a quanto evidenziato nella perizia dell'Ing.*

G.F. del 10 gennaio 2022, resa nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo RG n. 1981/2020, e come emergono in sede di sopralluogo. Determini, conseguentemente, a quali operatori e soggetti, intervenuti a vario titolo, siano imputabili le responsabilità per detti vizi e difetti, indicando le opere ed i costi necessari per emendare i medesimi e realizzare l'opera a regola d'arte”.

Con ordinanza n. 5/2025 resa fuori udienza, il Collegio ha autorizzato la proroga del termine per il deposito dell'elaborato peritale e ha disposto l'acquisizione da parte del CTU della transazione effettuata in sede giudiziaria civilistica. Ulteriore proroga è stata autorizzata con ordinanza n. 7/2025, resa

fuori udienza.

In data 23 settembre 2025 è stata depositata la CTU, e nell'ambito della documentazione allegata, è stato incluso il verbale della conciliazione giudiziale, ex art. 88, disp. att. c.p.c., intervenuta in data 13 settembre 2024, davanti al Tribunale Ordinario di Ivrea nell'ambito del procedimento Rg. n. 110/2023 tra Comune di Volpiano e B.C. srl e T.E.

Studio Associato.

4. Con memoria del 9 ottobre 2025 la Procura contabile ha chiesto la fissazione dell'odierna udienza ex art. 99, comma 10, c.g.c., evidenziando che le conclusioni raggiunte dal CTU collimano sostanzialmente con quelle della perizia dell'Ing. F. su cui è stata impostata la citazione. Ha osservato che la quantificazione del danno effettuata dal CTU è superiore a quella indicata in citazione; ha proposto un addebito di tale somma per il 40 per cento a carico dell'Ing. B. e per il 15 per cento a carico della convenuta S.; ha evidenziato che sono da aggiungere gli importi indicati in citazione per i compensi professionali corrisposti ai convenuti e che l'accordo transattivo raggiunto in sede giudiziaria civilistica non ha rilevanza ai fini della decisione del presente giudizio, dovendo eventuali pagamenti intervenuti a ristoro del danno essere considerati solo in sede esecutiva.

5. Con memoria del 18 ottobre 2025 la difesa della convenuta S. ha evidenziato l'infondatezza delle responsabilità ascritte dal CTU al RUP Geom. S., richiamando la normativa applicabile al caso di specie (d.lgs. n. 163/2006) e il particolare assetto organizzativo che aveva all'epoca l'Ufficio Tecnico del Comune di Volpiano. In particolare, 1) quanto alle stratigrafie del progetto esecutivo, ha osservato che solo il progetto esecutivo approvato dalla

Giunta comunale con deliberazione n. 174 del 2 dicembre 2013 è stato oggetto di apposita validazione da parte del RUP geom. S. e che le stratigrafie di detto progetto risultavano pienamente conformi a quelle individuate dal CTU come idonee per la realizzazione della nuova area mercatale; 2) quanto all'approvazione della variante, ha precisato che la perizia di variante è stata approvata dal Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio, Arch. G. M., con determinazione n. 839 del 09.11.2016 e non dalla Geom. S., e che in ogni caso la determinazione dello spessore dello strato di sottofondo costituisce un aspetto tecnico rientrante nella competenza e responsabilità esclusiva del progettista; 3) quanto all'approvazione del C.R.E., ha osservato che esso è stato emesso dal Direttore ed approvato in via provvisoria da parte dell'Arch. M. in un momento in cui non vi erano vizi né difetti sull'opera e, che quando, dopo circa un anno, sono emersi i primi vizi, correttamente la Geom. S. ha attivato le procedure di contestazione e ripristino e ha così "bloccato" la validità del C.R.E., che ha conseguentemente perso qualsivoglia efficacia; 4) quanto alle prove su piastra, ha evidenziato che la scelta tecnico-prescrittiva delle prove (intesa come numero, tipologia e raggiungimento delle prestazioni prescritte) è una scelta di natura progettuale/esecutiva spettante al Progettista o al Direttore dei lavori e non al RUP della stazione appaltante, la cui attività di verifica è una mera attività istruttoria e di controllo dei livelli di progettazione, eseguita in contraddittorio con il progettista, con lo scopo di accertare la rispondenza degli elaborati di progetto e la loro conformità alla normativa vigente, senza entrare nel merito delle scelte progettuali.

6. All'udienza del 26 febbraio 2026, la Procura ha sostanzialmente richiamato

le osservazioni alla CTU esposte nella memoria da ultimo depositata; riguardo all'incidenza della riforma operata dalla l. n. 1/2026, ha evidenziato che la recente tipizzazione di colpa grave si attaglia al caso di specie, sia per violazione manifesta di norme di diritto sia per travisamento del fatto; in merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa S., ha evidenziato come *dies a quo* del termine prescrizionale il momento in cui l'opera è entrata a far parte del patrimonio comunale con il collaudo in data 8 marzo 2018; in merito all'applicazione del potere riduttivo come ora previsto dalla l. n. 1/2026, ha osservato che, per quanto riguarda la convenuta S., per calcolare la retribuzione lorda occorre utilizzare il CUD 2014 riferito ai redditi 2013, per quanto riguarda la posizione del convenuto B., trattandosi di professionista esterno all'amministrazione, occorre fare riferimento non al reddito ma al corrispettivo che è stato versato come retribuzione dell'incarico per il quale si è verificato l'illecito, come da mandati di pagamento già depositati dalla Procura il cui importo totale ammonta a circa 55.000 euro, e che l'eventuale riduzione dell'addebito non si applica alle somme oggetto di illecito arricchimento.

La difesa del convenuto B.F. ha ribadito l'insussistenza dell'elemento della colpa grave e l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e ha evidenziato che nella quantificazione del danno occorre tener conto dell'importo di 21.049,23 euro già risarcito dal convenuto in sede di giudizio civile.

La difesa della convenuta S. ha sostanzialmente richiamato le osservazioni alla CTU di cui alla memoria da ultimo depositata; ha ribadito la richiesta istruttoria di prova testimoniale e l'eccezione di prescrizione; ha

contestato il danno da minor valore dell'opera sostenuto dalla Procura.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta a decisione, e decisa nelle camere di consiglio del 26 febbraio 2026 e 28 aprile 2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio deve innanzi tutto vagliare alcune questioni, richieste ed eccezioni, che si pongono in via preliminare.

1.1. Il Collegio osserva che non si pone un problema di difetto di giurisdizione con specifico riferimento alla posizione del convenuto F.B., che ha ricoperto, nel caso di specie, il ruolo di Progettista e Direttore dei lavori.

Al riguardo, infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che *“In tema di responsabilità per danni cagionati all'amministrazione appaltante dal direttore dei lavori che abbia svolto anche l'incarico di progettista, considerato che il direttore dei lavori è temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della P.A., quale organo tecnico e straordinario della stessa, con conseguente giurisdizione del giudice contabile, mentre per il progettista la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario, in difetto del rapporto di servizio e considerata la necessaria approvazione del progetto da parte dell'amministrazione, ove il danno erariale sia prospettato come derivante dal complesso di tali attività va affermata la giurisdizione del giudice contabile sorgendo, dal cumulo di incarichi, una complessiva attività professionale nella quale la progettazione è prodromica alla successiva attività di direzione e non potendo giungersi alla scissione delle giurisdizioni in presenza di un rapporto unitario”* (Cass. civ., SS.UU., nn. 34350/2021, 19018/2019 e 28537/2008).

Va affermata pertanto la giurisdizione di questa Corte anche nel caso di specie, in cui la Procura contabile esercita l'azione di risarcimento del danno nei

confronti dell'Ing. F.B. in relazione alla condotta asseritamente

posta in essere da costui nella sua duplice veste di Progettista e Direttore dei lavori, dovendosi ritenere la sussistenza del cd. rapporto di servizio in capo al convenuto Ing. B.

1.2. La difesa del convenuto F.B. ha chiesto la sospensione del presente giudizio, ex art. 106 c.g.c., in attesa dell'esito del giudizio davanti al Giudice civile R.G. n. 110/2023, giudizio di merito instaurato dal Comune di Volpiano dopo l'accertamento tecnico preventivo per il risarcimento dei danni nei confronti dei Progettisti Ing. F.B., Arch. A.B. e Ing. F.B. dello Studio T.E. e dell'Impresa costruttrice B.C. s.r.l.

Ha evidenziato come nel caso di specie sussista l'effettiva coincidenza dei fatti materiali, della rilevanza dei fatti stessi e delle condotte commissive ed omissive addebitate, nonché la quantificazione dell'asserito danno.

La domanda non è stata ritenuta accoglibile dal Collegio.

Ai sensi dell'art. 106 c.g.c. *“il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”*.

Tale non è il caso in esame, posto che, come giurisprudenza consolidata ha evidenziato, la giurisdizione civile da un lato e la giurisdizione contabile dall'altro sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di

proponibilità dell'azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei

conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione (*ex pluribus* Cass.

SS.UU. 4 gennaio 2012, n. 11).

La proposizione di un'azione civile per ottenere il ristoro del danno patito dalla

P.A. non preclude l'azione erariale della Corte dei conti con l'unico limite

dell'eventuale totale recupero già intervenuto in sede civile, né si configura una

litispendenza nel caso di contemporanea pendenza dei due giudizi innanzi a

distinti giudici (tra le tante Corte dei conti, SS.RR. n. 516/1986).

Stante il configurato e perdurante sistema del c.d. doppio binario (azione civile

e contabile) per il recupero del danno patito dalla P.A., e considerato non

ravvisabile, nel caso di specie, alcun necessario antecedente dal quale dipenda

la decisione ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato, il

Collegio ritiene non sussistenti i presupposti per una sospensione del presente

giudizio ex art. 106 c.g.c.

Pertanto, al momento della presente decisione, si evince dagli atti che il citato

contenzioso civilistico ha rinvenuto una propria composizione a seguito della

transazione intervenuta, come da verbale in data 13 settembre 2024, davanti al

Tribunale Ordinario di Ivrea nell'ambito del procedimento Rg. n. 110/2023, tra

il Comune di Volpiano e B.C. s.r.l. e T.E. Studio

Associato.

1.3. La difesa della convenuta S. ha eccepito l'intervenuta prescrizione

del danno contestato dalla Procura contabile, tenuto conto che l'invito a dedurre

le è stato notificato in data 14 novembre 2023.

Ha individuato, infatti, il *dies a quo* del termine di prescrizione quinquennale

nella data del 7 maggio 2018, quando venne redatto il verbale dell'incontro

effettuato per la verifica dello stato dei luoghi e il Comune ebbe conoscenza

delle problematiche presenti nell'opera e richiese all'impresa esecutrice gli

interventi a ripristino delle canalette e degli autobloccanti.

Inoltre, la difesa di S. ha ritenuto non applicabile la sospensione

straordinaria, a causa dell'emergenza COVID, stabilita dall'art. 85, comma 4,

del d.l. n. 18/2020 e ss.mm.ii., che invece si applicherebbe solo alle prescrizioni

in scadenza nell'arco temporale compreso tra la data dell'8 marzo 2020 e il 31

agosto 2020.

La difesa di S. ha evidenziato, inoltre, che la lettera di costituzione in

mora inviata dal Comune in data 23 agosto 2023, riguardava espressamente e

specificamente solo i difetti oggetto dell'ATP e non le altre voci di danno

(minor valore dell'opera pubblica e incentivi) richiesti dalla Procura contabile,

con la conseguenza che per tali danni la prescrizione quinquennale si sarebbe

comunque compiuta anche computando, come vorrebbe la Procura contabile, i

177 giorni di sospensione ex art. 85, comma 4, del d.l. n. 18/2020.

Le suesposte argomentazioni sono state ribadite all'udienza di discussione del

26 febbraio 2026, anche alla luce delle modifiche apportate all'art. 1 della l. n.

20/1994 dalla l. n. 1/2026 applicabile al giudizio in corso, che ora prevede, al

comma 2, *“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in*

cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso,

indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti

sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso

del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di

comunicazione, dalla data della sua scoperta”.

La Procura contabile ha contestato, anche all'udienza del 26 febbraio 2026 alla

luce della l. n. 1/2026, tale eccezione di prescrizione, ribadendone la non fondatezza, in considerazione del *dies a quo*, individuato nella data dell'8 marzo 2018, quando il certificato di regolare esecuzione venne approvato, e della sospensione prevista dalla disciplina normativa COVID (art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020).

Al riguardo, il Collegio richiama, ai fini del decidere, il principio “della ragione più liquida” (cfr. *ex multis*: Cass. SS.UU. nn. 26242/2014 e 9936/2014; Corte dei conti, Sez. I centr. app. n. 203/2018, Sez. II centr. app. n. 91/2017, Sez. centr. III app. n. 492/2017; Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte nn. 10/2026, 60/2025, 14/2023 e 274/2021; Sez. giur. Lombardia nn. 279/2021, 222/2021 e 230/2019, Sez. giur. Puglia n. 413/2019, Sez. giur. Abruzzo n. 53/2016), in virtù del quale il giudice, al fine di perseguire i principi di economia processuale e celerità del giudizio costituzionalizzati nell'art. 111 Cost., può “*individuare in chiave selettiva la questione di più agevole e pronta soluzione, prescindendo da qualsiasi ordine logico di esame prefissato, così da comportare un risparmio di attività cognitivo-decisorie là dove la definizione di una certa questione consente di pretermettere la valutazione di altre*” (cfr. da ultimo Cass. SS.UU. n. 168/2025).

Pertanto, nel caso di specie, il Collegio ritiene di prescindere dall'eccezione di prescrizione così formulata, procedendo ad una valutazione della domanda attorea dando priorità alle ragioni più evidenti e più piane, che, secondo il Collegio, sono idonee a condurre di per sé ad una decisione di esenzione di responsabilità nei confronti della convenuta S.

2. Venendo all'esame del merito, il Collegio prende in esame le risultanze della CTU disposta in corso di causa, ritenendola soddisfattiva ai fini della decisione,

e rigettando quindi la domanda istruttoria (prove per testimoni) formulata dalla convenuta S. negli atti depositati e all'udienza di discussione.

2.1. Il primo quesito sottoposto al perito ha riguardato l'individuazione degli (eventuali) vizi e/o difetti delle opere oggetto dell'appalto in questione.

Ebbene, il CTU ha effettivamente accertato l'esistenza di vizi e difetti nella pavimentazione della Piazza Mercatale, nello specifico, *“evidenti e manifesti segni di cedimenti dello strato fondazionale della pavimentazione che hanno portato alla rottura delle canalette di raccolta delle acque superficiali e generato vistosi e diffusi avvallamenti della pavimentazione in autobloccanti lungo il percorso delle stesse acuite in prossimità delle caditoie di raccolta e smaltimento delle acque piovane. Tali difetti, non sono diffusi a “macchia di leopardo”, né interessano l'intera superficie della piazza, ma risultano circoscritti alle zone dedicate alla viabilità ed al passaggio dei sotto-servizi (tubazioni raccolta acque superficiali) o zone ove è collocata la così detta “vasca di prima pioggia” in cui convogliano le tubazioni di raccolta delle acque superficiali prima di essere immesse nel collettore fognario principale”* (pagg. 18-19).

Per quanto riguarda le cause di tali vizi/difetti, il CTU spiega che le pavimentazioni per strade, piazze, parcheggi ecc. possono essere realizzate con diverse tipologie di materiali (nel caso di specie, la piazza ha pavimentazione in autobloccanti in calcestruzzo così come le canalette di convogliamento acque piovane), che, a prescindere dalla loro tipologia, necessitano di uno strato fondazionale formato da più strati di materiali, che ne faccia da struttura portante (fondazione), insistente a sua volta su un terreno di sottofondo bonificato e costipato.

“Il dimensionamento degli strati fondazionali dipende sostanzialmente dalla destinazione d’uso a cui la pavimentazione è sottoposta e di conseguenza ai carichi che dovrà subire durante la sua vita utile al fine di mantenere in esercizio la destinazione d’uso per cui è stata progettata.... In base alla letteratura reperibile, ed in modo particolare alle indicazioni contenute sui quaderni tecnici per il dimensionamento di pavimentazioni in masselli autobloccanti in calcestruzzo in ambito urbano della Assobeton (Associazione Nazionale di Categoria delle industrie produttrici di manufatti, componenti e strutture in calcestruzzo) specifici per le pavimentazioni in autobloccante è possibile reperire indicazioni progettuali tali da avere un corretto dimensionamento stratigrafico della fondazione destinata alla pavimentazione e delle prove da eseguirsi al fine di verificare la bontà delle progettazioni in base alle categorie di destinazione d’uso a cui le pavimentazioni in autobloccanti sono sottoposte” (pag. 25).

La prova su piastra, che è una prova specifica di compressibilità “è fondamentale, dunque, per confermare il corretto dimensionamento di una fondazione per pavimentazioni stradali (o di una piazza)” (pag. 26).

Nel caso di specie, il CTU ha osservato che:

- “dai sondaggi effettuati in ATP, gli spessori stratigrafici rilevati nelle zone dissestate sono inferiori rispetto a quelli previsti in progetto di circa un 15-20 % (6,5 cm per la sabbia contro gli 8 cm di progetto e 12 cm contro i 14cm per il misto granulare)” (pag. 25);

- “nel nostro caso, seguendo le indicazioni della Assobeton, si sarebbe dovuto scegliere uno spessore di misto granulato (strato di fondazione) ricompreso tra i 15 ed i 26 cm stante la determinazione di un modulo di deformazione MD

ricompreso tra i 30 ed i 50 MPa. Gli spessori accertati durante le operazioni di ATP in loco, risultano inferiori a quelli sopra indicati oltre a non essere state indicate in fase progettuali i parametri di compattazione da raggiungere (MD) né eseguite prove su piastra per determinare tale parametro durante il corso dei lavori ed eventualmente eseguire i correttivi di specie” (pag. 29);

- “se ne deduce che le cause che hanno determinato i cedimenti della pavimentazione siano da ricondurre sia ad una insufficiente compattazione dello strato fondazionale che ad un idoneo spessore dello stesso... Le cause che hanno portato all’assestamento della pavimentazione siano da ricondurre fondamentalmente ad una insufficiente compattazione ed insufficiente spessore dello strato mentre quelle relative alle canalette sono da ricondursi, oltre che alle medesime cause, anche ad una errata scelta del materiale fondazionale” (pag. 29).

Per quanto riguarda il secondo quesito, ossia l’individuazione dei soggetti responsabili, a parere del CTU, *“Le responsabilità dei vizi e difetti sono imputabili all’impresa che ha eseguito l’opera, al progettista dell’opera, al direttore lavori dell’opera, e al Responsabile Unico di Procedimento dell’opera, quest’ultimo in modo marginale” (pag. 30).*

Più precisamente, secondo il CTU:

- “Le responsabilità del progettista, sono da ricondursi sia nell’aver modificato il progetto attraverso una variazione stratigrafica fondazionale meno performante rispetto a quella originaria, che nel non aver prescritto in entrambe le fasi progettuali (progetto appaltato e variante) le indispensabili prove su piastra con indicazione del Modulo di deformazione (MD) minimo da raggiungere a seguito della compattazione degli strati fondazionali, e del

sottofondo. Altresì il progetto di variante era deficitario della vulnerabilità

dello strato di materiale su cui avrebbero poggiate le canalette in calcestruzzo...” (pag. 30);

- “La responsabilità del direttore lavori è da ricondursi, principalmente, al non essersi accertato in situ del grado di compattazione necessario, prescrivendo l’esecuzione di prove su piastra e documentando la compattazione degli strati” (pag. 31);

-“Le responsabilità del Responsabile Unico di Procedimento sono da ricondursi all’aver approvato un progetto di variante in corso d’opera che modificava sostanzialmente, sia per natura che per prestazioni meccaniche i vari strati fondazionali della pavimentazione della piazza, oltre che all’aver recepito il Certificato di Regolare Esecuzione a firma della direzione lavori e dell’impresa esecutrice senza eccepire sull’assenza di eventuali accertamenti in sito di prove, come le “prove su piastra”, notoriamente determinanti per opere di questa fattezza e natura. La responsabilità ascritta, è parere dello scrivente, ricopre tecnicamente un ruolo marginale rispetto alle altre figure professionali coinvolte, ed è limitato ad aspetti di vigilanza sulla bontà dell’operato del progettista, direttore lavori ed impresa esecutrice, ma permane, comunque, perché dall’esame del progetto e nel dal progetto di variante emergevano già le criticità sopra esposte” (pag. 31-32).

Il CTU ha quantificato in euro 101.375,93 i costi per gli interventi necessari per la messa in pristino: “la rimozione totale delle canalette, delle caditoie e della pavimentazione delle piazza che hanno manifestato i cedimenti, così come riportato nelle planimetrie precedenti, la rimozione dello strato di fondazione e di parte del sottofondo, per poi porre in opera una stratigrafia fondazione

avente le necessarie prestazioni da evitare i cedimenti in base ai carichi di esercizio a cui la piazza è soggetta..” (pag. 32).

Il CTU ritiene che “la messa in pristino a regola d’arte, anche alla luce di un progetto esecutivo di cui all’accesso agli atti ed allegato alla presente, e la vigilanza della direzione lavori che accerti raggiungimento delle prestazioni meccaniche di compattazione degli strati fondazionali e di sottofondo, possa garantire l’assenza del minor valore dell’opera pubblica limitatamente alle aree oggetto di dissesto e del quesito postomi dalla Corte dei Conti” (pag. 36).

Precisa altresì che “le criticità relative al limitato spessore dello strato fondazionale ed all’accertamento delle idonee compattazioni dello stesso confermate da prove su piastra in sito, sono riscontrabili sulla totalità della piazza; tali criticità, benché la piazza sia in esercizio dal dicembre 2017 con lo svolgimento bisettimanale del mercato comunale (il martedì ed il sabato) non hanno manifestato cedimenti tali da evidenziare avvallamenti significativi sulle pavimentazioni in autobloccanti. Stante però le criticità sopra evidenziate, lo scrivente non può escludere che nel lungo periodo non si manifestino cedimenti significativi estesi alle altre porzioni della piazza. E’ ragionevole escludere danni evidenti come quelli accertati sulle porzioni di piazza oggetto della presente essendo decorsi circa 7,5 anni, ma altresì, non si possono escludere futuri assestamenti anche se di minor entità.... Nel contempo, fintanto che non verranno accertati i valori necessari e sufficienti per l’esclusione di eventuali cedimenti futuri, si consiglia di limitare il transito sulla piazza a mezzi superiori alle 15 tonnellate apportando idonea cartellonistica ed eventualmente interdichendo l’accesso ai mezzi con barriere fisiche come portali di ingresso” (pagg. 36-37).

3. Alla luce delle risultanze della CTU come sopra sintetizzata, ritiene il Collegio di esprimere le seguenti considerazioni, ai fini della decisione del presente giudizio.

3.1. Con riguardo alla posizione della convenuta S., si osserva che il CTU giunge a ravvisarne la responsabilità (peraltro “marginale”) sulla base di elementi relativi all’attività della medesima (l’approvazione del progetto di variante in corso d’opera e il recepimento del certificato di regolare esecuzione a firma della direzione lavori) che impingono in valutazioni giuridiche circa il titolo di responsabilità, che competono al Giudice, fuoriuscendo dall’accertamento tecnico specifico richiesto nell’ambito della perizia.

3.2. Ebbene, ritiene al contrario il Collegio che, dagli atti versati in giudizio, anche alla luce della CTU, emerga l’infondatezza della responsabilità ascritta alla convenuta S.

3.2.1. Si desume infatti dagli atti che solo il progetto esecutivo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 174 del 2 dicembre 2013 è stato oggetto di apposita validazione da parte del RUP Geom. S., risultando le stratigrafie di detto progetto conformi a quelle individuate dal CTU come idonee per la realizzazione della nuova area mercatale: si veda in particolare, pagg. 10-11 della CTU in cui si spiega come la variante approvata abbia modificato sostanzialmente la stratigrafia originaria del progetto sia per numero di strati che per tipologia e spessore degli stessi, con conseguente causazione dei vizi e difetti specificamente indicati.

3.2.2. Per quanto riguarda la perizia di variante, si osserva che la stessa è stata approvata, ex artt. 107 e 109 d. lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio, Arch. G.M., con determinazione n. 839 del

09.11.2016, non ravvisandosi elementi in grado di inferire una qualche

partecipazione o coinvolgimento, tramite pareri, firme apposte o atti istruttori,

della Geom. S.

3.2.3. Si osserva altresì che anche il Certificato di Regolare Esecuzione

(C.R.E.) fu approvato in data 08.03.2018 con la determinazione n. 212 a firma

del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Arch. M., e

non già dalla Geom. S., e che peraltro detto certificato, a seguito della

deliberazione di Giunta comunale n. 194 del 2 dicembre 2019 di non

collaudabilità dell'opera, ha perso qualsivoglia efficacia.

3.2.4. Per quanto riguarda le prove di piastra, afferendo le stesse evidentemente

ad una scelta di natura progettuale/esecutiva, come emerge anche dalla CTU, si

ritiene che non potessero ricadere nell'ambito di responsabilità del RUP, bensì

del Progettista e del Direttore dei Lavori - soggetti individuati e dotati delle

competenze tecniche necessarie ad assumere le scelte progettuali e ad eseguire

il contratto d'appalto - in considerazione altresì dell'ambito della verifica

rimessa al RUP dagli artt. 55 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, applicabile *ratione*

temporis, secondo cui l'attività di verifica che è demandata alla Stazione

appaltante non è un'attività di "rifacimento e correzione della progettazione",

ma consiste in un'attività istruttoria e di controllo dei livelli di progettazione,

eseguita in contraddittorio con il progettista, con lo scopo di accertare la

rispondenza degli elaborati di progetto e la loro conformità alla normativa

vigente, senza entrare nel merito delle scelte progettuali, che ricadono

unicamente sul progettista.

3.2.5. Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda della Procura

contabile formulata nei confronti della convenuta S. deve essere

rigettata.

3.2.6. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del c.g.c., il Collegio pone a carico dell'Amministrazione di appartenenza di S.M., ossia il Comune di Volpiano, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa della medesima, che quantifica come da dispositivo della presente sentenza.

3.3. Venendo all'esame della posizione del convenuto B., il Collegio ravvisa sussistente la responsabilità amministrativa del medesimo.

Infatti, alla luce della CTU, come sopra sintetizzata nei passaggi maggiormente significativi, deve essere ravvisata la responsabilità del Progettista/Direttore dei lavori B. per i vizi/difetti arrecati all'opera a seguito della modifica del progetto con conseguente variazione stratigrafica fondazionale meno performante rispetto a quella originaria e della mancata effettuazione delle indispensabili prove di piastra.

3.3.1. La condotta del convenuto si palesa gravemente colposa, alla luce - per come spiegato dalla CTU - delle indicazioni tecniche richieste da Assobeton nell'ambito della tipologia di lavori di cui qui si tratta.

Il danno, pari al costo dei lavori di ripristino a regola d'arte, è stato quantificato dal CTU in euro 101.375,93.

Dovendosi tener conto, nella determinazione del suindicato danno, della (indicata dal CTU) corresponsabilità dell'impresa che ha eseguito l'opera, il Collegio ritiene di poter quantificare, ex art. 1226 c.c., l'importo del danno ascrivibile al convenuto B., pari al 40 per cento, ossia euro 40.550,37.

3.3.2. A tale importo deve essere aggiunto il danno da indebita percezione di compensi professionali, in ragione del quale i compensi professionali percepiti (cfr. atto di citazione e documentazione versata in giudizio) sono risultati, a

fronte della violazione degli obblighi inerenti al rapporto di servizio, nella logica di risultato, una spesa non utile a carico dell'ente locale per un ammontare pari ad euro 33.294,16.

3.3.3. Nulla invece deve essere corrisposto quale danno da minor valore, la cui sussistenza non è stata riconosciuta dalla CTU (cfr. pag. 36: il CTU ritiene che la messa in pristino a regola d'arte possa garantire l'assenza del minor valore dell'opera pubblica).

3.3.4. Va, inoltre, considerato il disposto di cui all'art. 1, comma 1-*octies* della l. n. 20/1994, come novellato dalla l. n. 1/2026, ai sensi del quale *“Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio”*.

3.3.4.1. Applicando tale norma al caso di specie, l'importo complessivo del “pregiudizio accertato” pari ad euro 73.844,53 deve essere ridotto, a titolo di condanna, fino ad un massimo del 30 per cento e dunque ad euro 22.153,35.

3.3.4.2. Quanto all'ascrivibilità a titolo di condanna del convenuto B. della restante parte del danno accertato pari ad euro 51.691,18 (costituito dalla restante quota del 70 per cento), il Collegio sospende il giudizio in attesa della definizione delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-

	octies della l. n. 20/1994, come novellato dalla l. n. 1/2026, sollevate con	
	ordinanza n. 15/2026 di questa medesima Sezione giurisdizionale.	
	4. In fase esecutiva si terrà conto della detrazione di eventuali importi già	
	versati dal convenuto B., anche in esecuzione della transazione	
	intervenuta, come da verbale in data 13 settembre 2024, davanti al Tribunale	
	Ordinario di Ivrea nell’ambito del procedimento Rg. n. 110/2023, tra il Comune	
	di Volpiano e B.C. srl e T.E. Studio Associato.	
	5. Per il principio di soccombenza il medesimo deve essere condannato al	
	pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Erario e delle spese della CTU	
	effettuata nella presente causa, che si quantificano, rispettivamente, come da	
	dispositivo della presente sentenza e come da separato decreto presidenziale.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando:	
	-respinge la domanda della Procura contabile nei confronti di S.	
	M. e, conseguentemente, dichiara la convenuta S.M.	
	assolta da ogni addebito;	
	-accoglie la domanda della Procura contabile nei confronti di B.	
	F., e, conseguentemente, condanna il convenuto B.F.	
	al pagamento a favore del Comune di Volpiano della somma di euro 22.153,35	
	(ventiduemilacentocinquantatré/35);	
	-liquida onorari e diritti di difesa a carico del Comune di Volpiano nella misura	
	di 3.789,00 (tremilasettecentottantanove/00) oltre spese generali, CPA e IVA	
	come per legge, in favore della convenuta S.M.;	
	- pone le competenze del C.T.U. a carico del convenuto B.F.,	
	- pag. 25 di 27 -	

	che liquida come da separato provvedimento;	
	- condanna il convenuto B.F. al pagamento delle spese di	
	giudizio in favore dell’Erario, che si liquidano in euro 734,33	
	(settecentotrentaquattro/33);	
	- sospende il giudizio in relazione all’ascrivibilità al convenuto B.	
	F. della restante parte del danno accertato pari ad euro 51.691,18	
	(costituito dalla restante quota del 70 per cento) in attesa della definizione della	
	questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1- <i>octies</i> della l. n.	
	20/1994, come novellato dalla l. n. 1/2026, sollevata con ordinanza n. 15/2026	
	di questa medesima Sezione giurisdizionale, facendo onere alla Procura di	
	provvedere alla riassunzione del relativo giudizio.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Torino, nelle camere di consiglio del 26 febbraio 2026 e del 28	
	aprile 2026, con l’intervento dei magistrati:	
	Marco Pieroni, Presidente	
	Giuseppe Maria Mezzapesa, Consigliere	
	Alessandra Olessina, Consigliere estensore	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	Alessandra OLESSINA	Marco PIERONI
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 26/05/2026	
		Il Direttore della Segreteria
		Caterina SCRUGLI
		<i>F.to digitalmente</i>
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto	
	- pag. 26 di 27 -	

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 26/05/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente